

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano



Statuto Comunale

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 45 del 08.06.1991

Integrato e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 61 del 30.09.1991, integrata con deliberazione C. C. n° 93 del 22.11.1991;

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 36 del 20.12.2017

Parte prima

Principi fondamentali

Art. 1 - Il Comune

1. La comunità di Ula Tirso è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
2. l'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
3. il Comune ispira la propria attività alla tutela dei lavori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2. il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato, della regione e della provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla comunità montana.

Art. 4 - Elementi distintivi: territorio - sede comunale - stemma

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Ula Tirso ha una estensione di kmq. 18,85 e confina con i Comuni di Neoneli, Ardauli - Busachi - Ortueri - Ghilarza - e comprende la frazione di "Santa Chiara".
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Italia n. 1. In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il Comune ha un proprio stemma deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 53 del 27.11.60 e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 02 luglio 1962; l'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 4 - albo pretorio

1. Il Comune dispone di una Albo Pretoro on line ai sensi della normativa vigente. All'Albo sono pubblicati le delibere del Consiglio e della Giunta Comunale, le Ordinanze e tutto ciò di cui la legge ne prevede la pubblicazione.

2. I responsabili di servizio, ciascuno per la propria competenza, ne garantiscono il puntuale adempimento.

Titolo 1 - Organi elettivi

Art. 6 - Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Art. 07 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
3. È consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di suffragi e, a parità di voti, il più anziano di età. Le modalità di iniziativa e di accesso del consigliere comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, e sono irrevocabili.
5. Il consigliere comunale può essere dichiarato decaduto con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, salvo diversa indicazione da parte del gruppo.

Art. 9 - Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria e sessione straordinaria. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
2. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal sindaco, che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Può essere altresì convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.
4. Perché il Consiglio Comunale possa validamente deliberare è necessaria la presenza della metà del numero di consiglieri assegnati al Comune, però alla seconda convocazione da tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri oltre al Sindaco o al suo sostituto.
5. Gli adempimenti previsti al comma 3, in caso di assenza, dimissioni, decadenza, rimozioni o decesso del sindaco, sono assolte dal vice sindaco o in caso di assenza o impedimento da altro Assessore incaricato dal Sindaco.
6. Le votazioni del Consiglio Comunale avvengono a scrutinio palese salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.
7. Il Consiglio Comunale durante lo svolgimento delle proprie riunioni riconosce pari dignità alla lingua sarda e italiana.

Art. 10 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio Comunale previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del presente statuto, si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
4. Ciascun consigliere è tenuto a fissare un recapito nel territorio comunale o avere un recapito di posta elettronica certificata.

Art. 11 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Spetta al Consiglio Comunale la nomina e designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

Art. 12 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
2. le commissioni, distinte in: permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, all'atto di costituzione da parte del consiglio comunale.

Art. 13 - Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività svolta dal Comune.
2. La delibera di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 14 - La Giunta Comunale: nomina, composizione e durata in carica

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune, viene nominata dal Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, e comunicata per la presa d'atto al Consiglio Comunale alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti.
2. La Giunta Comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da tre assessori.
3. La Giunta Comunale risponde del proprio operato davanti al consiglio comunale.

Art. 15 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 16 - Durata in carica

1. Il Sindaco rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.

2. Gli assessori, salvo revoca da parte del Sindaco, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fino alle successive elezioni. In caso di impedimento permanente, decesso, decadenza o di rimozione del sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il vicesindaco incaricato a tal fine con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 17 - Organizzazione della giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessorati sono stabiliti dal Sindaco.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le eventuali modifiche sulle loro attribuzioni.
6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori o dai Responsabili di Servizio
2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta e con votazione palese.
3. Alle sedute della Giunta Comunale possono assistere con funzioni consultive senza diritto di voto il revisore del conto, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 19 - Attribuzioni della Giunta

1. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione.
2. Formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo.
3. Predispose e propone al consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto.
4. Approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale o al sindaco.
5. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal Segretario Comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione.
6. Approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio.
7. Approva gli storni di stanziamento da capitoli di spese correnti.
8. Approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti.
9. Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
10. Esercita le funzioni delegate dallo stato, dalla regione o dalla provincia.
11. Approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale sentito il segretario ed i dirigenti.
12. Predispose la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al consiglio
13. Individua i profili procedimentali per l'elezione.
14. Stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali previo

parere del segretario.

15. Fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.
16. Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberata dal consiglio.

Art. 20 - Il Sindaco: elezioni, durata in carica, competenze e attribuzioni

1. Per l'elezione e la durata in carica del Sindaco si osservano le modalità previste dalla Legge.
2. Il sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
3. Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - coordina e stimola l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - concorda con la giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;
 - convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
 - determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
 - coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
 - sovrintende il corpo di Polizia Locale;
 - ha facoltà di delegare agli assessori, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito;
 - promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;
 - acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore o un consigliere delegato;
 - compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - coordina le funzioni di controllo che il revisore del conto comunale esercita nei confronti delle istituzioni;

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale;
- convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- propone gli argomenti da trattare, sentiti i singoli assessori e dispone la convocazione della giunta da lui presieduta;
- ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vice sindaco;
- delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ai singoli assessori e/o ai consiglieri comunali;
- delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad assessori, dei responsabili dei servizi o al segretario comunale;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio;
- il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 21 - Vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco e che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità.

Titolo 2 - Organi burocratici ed uffici

Capo 1 - Segretario Comunale

Art. 22 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può attivare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. 4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 23 - Funzioni

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Capo 2 - Uffici

Art. 24 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. la disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3. il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

Titolo 3 - Servizi

Art. 27 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozionale dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. la scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata, mediante convenzione, unione di comuni, ovvero di consorzio.
5. il Consiglio Comunale può affidare all'Unione dei Comuni, o ad altre forme associative di Comuni, l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi, quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Titolo 4 - Finanza e Contabilità

Art. 28 - Il revisore del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a uno il revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone la legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, all'incarico.
3. Il revisore dei conti adempie alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al consiglio, con apposita relazione, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il revisore del conto adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità della propria attestazione. ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 33- Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio e gli altri allegati previsti dalla legge.
2. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

Parte seconda

Titolo 1 - Forme collaborative-

Capo 1

Art. 34 - Organizzazione sovracomunale

- 1) il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con l'Unione di Comuni d'appartenenza, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo 2

Art. 35 - Principio di cooperazione

- 1) l'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 36 - Convenzioni

1. il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 37 - Consorzi

1. il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. la convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente artt. 36 , deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori on line degli enti contraenti.
3. il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 38 - Accordi di programmazione

1. l'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia e regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. l'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo 2 - Partecipazione popolare

Art. 39 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

Capo 1 - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 40- Interventi nel procedimento amministrativo

1. i cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. la rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio on line o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. i soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. la giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 41 - Istanze

1. i cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. la risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 42 - Petizioni

1. tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 41 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. la petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. la procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 43 - Proposte

1. il 20% di elettori possono avanzare proposta per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. l'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 44 - Valorizzazione delle forme associate e organi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici e sociali. A tale fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi

amministrativi.

2. l'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Capo 2 - Referendum

Art. 45 - Referendum consultivo

1. il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo. hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune. È obbligatorio il referendum prima di procedere alla costituzione dell'unione dei comuni o di fusione con altro Comune.

2. non possono essere indetti i referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 46 - Richiesta referendum

1. il referendum popolare può essere richiesto dalla maggioranza assoluta del Consiglio Comunale o dal 20% del corpo elettorale.

2. la richiesta di referendum contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intellegibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione delle loro qualificazioni e del loro riconoscimento. La richiesta viene rivolta al sindaco, che indice il referendum, da tenersi entro tre mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

Art. 47 - Ammissione alla richiesta

1. il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48 - Effetti del referendum

1. entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo 3 - Diritto di accesso e informazione

Art. 49 - Diritto di accesso

1. ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e degli Enti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e dalla normativa vigente.

2. sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 50- Diritto di informazione

1. tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. l'ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio online, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. l'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. la giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dall' artt. 26 legge 07 agosto 1990 , n. 241 e successive modificazioni.

Art. 51 - Difensore civico

1. è istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. è richiesto il possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale.
4. con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina; le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
5. Nelle more della sua istituzione i cittadini possono rivolgersi al Difensore civico regionale.

Titolo 3 - Funzione normativa

Art. 52 - Statuto

1. lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. è ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dell'elettorato per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
4. il presente statuto può essere modificato dal consiglio comunale, a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati.

Art. 53 - Regolamenti

1. il Comune emana regolamenti:
 - A) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - B) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. l'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto nel presente statuto.
5. nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 54 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

01. gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 08 giugno 1990 n. 142, nel D. lgs. 18.8.2000 n° 267, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 55 - Norme transitorie e finali

1. il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e dello Statuto.

Sommario

Parte prima	1
Principi fondamentali.....	2
Art. 1 – Il Comune	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Sviluppo sociale, culturale ed economico	2
Art. 4 - Elementi distintivi: territorio - sede comunale - stemma	2
Art. 4 - albo pretorio	2
Titolo 1 - Organi elettivi	3
Art. 6 - Organi	3
Art. 07 - Consiglio comunale.....	3
Art. 8 - Gruppi consiliari	3
Art. 9 - Sessioni e convocazioni	3
Art. 10 - Diritti e doveri dei consiglieri.....	4
Art. 11 - Competenze e attribuzioni.....	4
Art. 12 - Commissioni consiliari.....	4
Art. 13 - Commissioni d'inchiesta	4
Art. 14 - La Giunta Comunale: nomina, composizione e durata in carica	4
Art. 15 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessori	4
Art. 16 - Durata in carica.....	4
Art. 17 - Organizzazione della giunta	5
Art. 18 - Funzionamento della Giunta.....	5
Art. 19 - Attribuzioni della Giunta.....	5
Art. 20 - Il Sindaco: elezioni, durata in carica, competenze e attribuzioni.....	6
Art. 21 - Vice sindaco	7
Titolo 2 - Organi burocratici ed uffici.....	7
Capo 1 - Segretario Comunale.....	7
Art. 22 – Segretario Comunale	7
Art. 23 – Funzioni.....	7
Capo 2 - Uffici.....	8
Art. 24 - Principi strutturali ed organizzativi.....	8
Art. 25 - Struttura.....	8
Art. 26 - Personale	8
Titolo 3 - Servizi.....	8
Art. 27 - Forme di gestione.....	8
Titolo 4 - Finanza e Contabilità	9
Art. 28 - Il revisore del conto	9
Art. 33- Il rendiconto della gestione	9
Parte seconda.....	10
Titolo 1 - Forme collaborative.....	10
Capo 1	10
Art. 34 - Organizzazione sovracomunale	10

Capo 2.....	10
Art. 35 - Principio di cooperazione.....	10
Art. 36 - Convenzioni.....	10
Art. 37 - Consorzi.....	10
Art. 38 - Accordi di programmazione.....	10
Titolo 2 - Partecipazione popolare.....	11
Art. 39 - Partecipazione.....	11
Capo 1 - Iniziativa politica e amministrativa.....	11
Art. 40- Interventi nel procedimento amministrativo.....	11
Art. 41 - Istanze.....	12
Art. 42 - Petizioni.....	12
Art. 43 - Proposte.....	12
Art. 44 - Valorizzazione delle forme associate e organi di partecipazione.....	12
Capo 2 - Referendum.....	13
Art. 45 - Referendum consultivo.....	13
Art. 46 - Richiesta referendum.....	13
Art. 47 - Ammissione alla richiesta.....	13
Art. 48 - Effetti del referendum.....	13
Capo 3 - Diritto di accesso e informazione.....	13
Art. 49 - Diritto di accesso.....	13
Art. 50- Diritto di informazione.....	13
Art. 51 - Difensore civico.....	14
Titolo 3 - Funzione normativa.....	14
Art. 52 - Statuto.....	14
Art. 53 - Regolamenti.....	14
Art. 54 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.....	15
Art. 55 - Norme transitorie e finali.....	15